



AGRILEVANTE

Esposizione Internazionale
delle Macchine,
Impianti e Tecnologie
per la Filiera Agricola.
Bari, 12-15 ottobre 2017

9

BARI • FIERA DEL LEVANTE • QUARTIERE FIERISTICO

MERCI ESTERE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

PROCEDURE DOGANALI
DOMANDE DI IMPORTAZIONE

Temporanea importazione (Art. 673 Reg. (cee) n. 2454/92 del 2 luglio 1993)

Le merci di provenienza estera, destinate ad essere esposte alla Manifestazione, fruiranno del beneficio della "temporanea importazione", che sarà accordato alle Ditta espositrici interessate dalla Sezione della Dogana di Bari distaccata in Fiera. Le operazioni di temporanea importazione sono comunque soggette alla osservanza delle norme vigenti oltre che delle seguenti condizioni particolari:

- l'accensione delle bollette T.I. (temporanea importazione) per merci soggette al vincolo della licenza ministeriale è subordinata alla presentazione da parte delle richiedenti di una dichiarazione rilasciata dall'Ente Fiera, attestante la loro qualità di espositori. In caso di partecipazione diretta di produttori esportatori esclusivisti stranieri, le bollette saranno accese a favore di tale categoria di Espositori;
- il quantitativo ammesso al beneficio della T.I. è limitato a quello giustificabile ai fini dell'esposizione;
- presentazione di idonea garanzia a copertura dei diritti doganali dovuti;
- i piccoli campioni di merce estere (ivi compresi i campioni di prodotti alimentari e bevande) destinati alla distribuzione gratuita ai visitatori della Manifestazione o al consumo "in loco", durante la Manifestazione stessa, debbono essere importati esclusivamente nei modi, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti nei paragrafi 15 e 16 della Circolare del Ministero delle Finanze – D.G. Dogane e I.I. n. 202 (prot. 2245) del 5-9-1963.

DOCUMENTAZIONE

Per consentire il disbrigo agevole delle operazioni doganali di temporanea importazione e/o importazione definitiva, è necessario che la Delegazione Ufficiale Trasporti della Fiera del Levante, unica incaricata a svolgere le predette operazioni, riceva con un congruo anticipo i documenti necessari:

1) fattura pro-forma e packing-list in 4 (quattro) copie indirizzati a:

Ditta estera Espositrice presso Fiera del Levante di Bari – Padiglione _____ Stand _____

Il packing-list deve elencare ordinatamente i colli con il rispettivo contenuto per qualità-quantità e peso. La fattura deve elencare i prodotti raggruppati per tariffa doganale ed indicare le quantità e il relativo valore e condizioni (cif-fob-cfr ecc.);

2) i documenti di trasporto (Bill of Lading – awb cmr ecc.) devono essere intestati a:

Delegazione Ufficiale Trasporti (ragione sociale) per conto della ditta espositrice, al fine di consentire alla Delegazione Ufficiale Trasporti il ritiro dei documenti, senza necessità di presentazione di deleghe;

3) i certificati previsti dalle norme vigenti in relazione al tipo e qualità delle merci attestati Origine, diritto alle Preferenze Tariffarie, Conformità e Sicurezza, ecc.;

4) per i prodotti alimentari, cosmetici, alcolici, tabacchi, medicinali, chimici, dovranno essere inviate richieste specifiche con un congruo anticipo alla Delegazione Ufficiale Trasporti per poter verificare le condizioni di ammissibilità alla esposizione e alla vendita o distribuzione gratuita.

Le spese necessarie alla esecuzione di tutte le operazioni e al pagamento degli oneri doganali dovranno preventivamente essere concordate direttamente con la Delegazione Ufficiale Trasporti nominata dalla Fiera del Levante.

VALIDITA' DELLE BOLLETTE DI T.I.

Il periodo massimo di validità è di tre mesi, a decorrere dalla data di accensione della T.I. Il termine si intende, in via generale, improrogabile.

Trascorsi i tre mesi, la Dogana può consentire la rimessa in termini delle bollette esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora la merce descritta nella bolletta sia coperta da specifica autorizzazione alla importazione temporanea avente la validità superiore a quella di scadenza della stessa bolletta (in questo caso la proroga non potrà superare la validità dell'autorizzazione);
- qualora gli interessati presentino in Dogana la merce per la riesportazione al massimo entro il termine di un mese dalla data di scadenza della bolletta.

MANCATA RIESPORTAZIONE DI MERCI INTRODOTTE IN T.I.

Decorsi trenta giorni dalla data di scadenza delle bollette di T.I., senza che sia stato provveduto alla esportazione della merce ovvero alla nazionalizzazione con presentazione della licenza ministeriale, le Dogane procederanno alla trasformazione in definitiva con incameramento dei diritti doganali, fatte salve tutte le altre incombenze di carattere economico, valutarie, sanitarie etc. Eventuali sanzioni saranno comminate se dovute.

Le domande di autorizzazione all'importazione definitiva debbono necessariamente avere per oggetto una sola merce od anche più merci, purchè comprese nella stessa voce doganale, di una sola origine e provenienza. Le domande debbono essere distinte, a seconda che si riferiscano a:

- nazionalizzazione di merci esposte in Fiera ed introdotte in T.I.;
- importazione di merci vendute su campione esposto in Fiera;
- importazione di merci acquistate su campione esposto in Fiera.

In essa deve, in ogni caso, essere sempre indicato chiaramente il nominativo dell'espositore e quello della Ditta fornitrice estera ove la stessa non esponga direttamente. Al riguardo si precisa che possono partecipare alla distribuzione dei contingenti solamente i produttori delle merci esposte o i loro agenti autorizzati.

Nel caso in cui il produttore estero esponga direttamente, possono essere prese in esame solo le domande delle Ditte italiane che documentino di aver contratto in Fiera l'acquisto delle merci su campione esposto presso il produttore stesso. Qualora

invece, l'esposizione dei campioni sia fatta da una Ditta italiana, per conto del produttore estero, sarà presa in esame alternativamente o la sola domanda presentata dalla Ditta Italiana espositrice in relazione alle vendite su campione da essa effettuate o le domande delle ditte nazionali che documentino di aver contratto in Fiera l'acquisto delle merci su campione esposto, presso la predetta Ditta espositrice.

IMPORTAZIONE

E' assolutamente vietato utilizzare la partita iva della Fiera del Levante.

Le richieste concernenti l'importazione di merci contratte in base al campione esposto debbono, in ogni caso, essere accompagnate dal contratto di compra-vendita tra espositore, venditore e la Ditta acquirente o da copia fattura o da documentazione equivalente. I predetti documenti debbono essere firmati per esteso ed in modo leggibile da entrambe le parti contraenti con l'indicazione della qualifica dei firmatari.

Le fatture, le copie commissioni, ecc. devono essere redatte esclusivamente in lingua italiana e contenere le necessarie indicazioni atte ad individuare sotto l'aspetto merceologico i prodotti oggetto della contrattazione, di cui occorre inoltre precisare le rispettive marche o denominazioni commerciali.

Nelle domande deve essere indicata anche la Dogana attraverso la quale sarà effettuato lo sdoganamento delle merci.

Le domande di nazionalizzazione riporteranno gli estremi delle bollette T.I. che debbono essere allegaste in originale o in fotocopia.

Le domande di autorizzazione riferentesi a merci per le quali l'esposizione è curata direttamente dal produttore estero possono essere prese in considerazione solo se i relativi campioni di qualsiasi merce importati in "temporanea" o già in precedenza "nazionalizzati" sono stati esposti per l'intera durata della manifestazione.

Importazione di merci Estere in esenzione dai diritti doganali

In virtù della circolare prot. 2245 del Ministero delle Finanze – Direzione Generale della Dogana e delle 11.11 – del 5 settembre 1963, è data facoltà alla Dogana di consentire direttamente l'importazione, in esenzione dai diritti doganali, delle sottoelencate merci, purchè le stesse siano destinate alla distribuzione gratuita ai visitatori o al consumo "in loco" durante la Manifestazione fieristica:

- a) piccoli campioni rappresentativi di merci estere, ivi compresi quelli di prodotti alimentari e di bevande, a condizione che:
- trattasi di prodotti esteri forniti gratuitamente e che servano unicamente alla distribuzione gratuita ai visitatori;
 - trattasi di campioni di piccolo valore unitario e siano identificabili come campioni a carattere pubblicitario;
 - siano tali da non essere atti alla commercializzazione e siano confezionati in quantità nettamente inferiore a quella del normale confezionamento per la minuta vendita.

L'agevolazione in parola si intende anche ai campioni di prodotti alimentari e bevande non confezionati nei modi sopra indicati, a condizione che siano consumati dai visitatori "in loco" durante la Manifestazione purchè accompagnati dalle certificazioni sanitarie di origine;

- b) merci importate unicamente per la dimostrazione della loro utilizzazione o per dimostrazione del funzionamento di macchine ed apparecchi esteri presentati alla Manifestazione e che siano consumate o che vadano comunque distrutte nel corso di dette dimostrazioni;
- c) stampati, cataloghi, prospetti, listini, affissi pubblicitari, calendari (illustrati e non) e fotografie non incorniciate, destinati ad essere utilizzati a titolo di pubblicità per le merci estere esposte alla Manifestazione, a condizione che trattasi di materiali esteri forniti gratuitamente e che servano unicamente per essere distribuiti gratuitamente al pubblico nel corso della Manifestazione;
- d) prodotti di valore limitato ammessi alla T.I. e utilizzati per la costruzione, l'arredamento e la decorazione dei posteggi provvisori di Espositori stranieri (venirci, pitture, carta da parati, ecc.) che vadano del tutto distrutti o consumati per il fatto stesso della loro utilizzazione. Per questi prodotti sarà consentito, previo accertamento del loro impiego, lo scarico delle bollette di T.I. mediante emissione di bolletta di importazione definitiva in esenzione dai diritti doganali.

La concessione dell'importazione in esenzione dai diritti doganali delle merci di cui alle lettere a, b, c, è inoltre subordinata alla condizione che il valore globale e la quantità delle merci stesse siano ritenuti ragionevoli.

La Dogana adotterà le opportune cautele al fine di prevenire eventuali abusi.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'agevolazione i seguenti prodotti: tabacchi, liquori ed acquaviti, birre, combustibili, carburanti e lubrificanti, caffè, the, mathè, spezie, prodotti a base di zucchero, profumeria a base alcolica, specialità medicinali e prodotti vincolati a registrazione o autorizzati dal Ministero della Sanità fiammiferi, apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, cartine e tubetti per sigarette, saccarina, banane.

N.B. si consiglia di richiedere alla Delegazione Ufficiale Trasporti ulteriori e più dettagliate informazioni, alla luce delle disposizioni doganali e comunitarie vigenti al momento della effettuazione delle operazioni. Per informazioni contattare l'ufficio estero della Fiera del Levante (tel. 080/5366309-396-398).